

Proc. N. 1162-1/2023 P.U.

Sentenza 51/2024
Repertorio 57/2024
Liq. Controllata 4/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIV CIVILE

Nella persona dei seguenti magistrati:

Dott. Stefano Cardinali	Presidente
Dott. Vittorio Carlomagno	Giudice
Dott.ssa Barbara Perna	Giudice relatrice

Nel procedimento iscritto al n. 1162 – 1 /2023 P.U. ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

Alessandra GIANNETTI, rappresentata e difesa in virtù di procura in atti dall'avvocato Diana Datola, predisposto con l'ausilio e l'assistenza dell'avvocato Corrado De Martini nominato gestore della Crisi da Sovraindebitamento dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento Forense di Roma, con atto depositato il 14 agosto 2023 ed avente ad oggetto: liquidazione controllata del sovraindebitato.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1.

Con ricorso depositato il 14 agosto 2023 e iscritto al n. 1162 – 1 /2023 P.U. la Sig.ra Alessandra Giannetti, esponeva quanto segue. Con istanza depositata in data 28 novembre 2022 (Prot. n. 23250/2022 – Proc. n. 107/2022) presso l'Organismo di Composizione



della Crisi da Sovraindebitamento Forense di Roma, aveva chiesto la nomina di un professionista abilitato ad esercitare le funzioni di Gestore della Crisi da Sovraindebitamento. In data 01.12.2022, ritenute sussistenti le condizioni per l'accesso al procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, l'OCC accoglieva l'istanza e nominava l'Avv. Corrado De Martini per lo svolgimento delle funzioni di Gestore della crisi, nomina regolarmente accettata. Il ricorrente provvedeva quindi, con l'ausilio dell'avv. Datola, a presentare la proposta di liquidazione controllata ex artt. 268 e segg. C.C.I.I. in oggetto.

La Sig.ra Alessandra Giannetti afferma di trovarsi in una situazione di irreversibile sovraindebitamento determinata dalla perdita dell'attività lavorativa a seguito della chiusura dell'esercizio commerciale dalla stessa gestito. Tale situazione, ha determinato in capo all'istante una rilevante difficoltà ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni.

Più in particolare, la sig.ra Giannetti dichiara di aver gestito in forma individuale un negozio di vendita di abbigliamento al dettaglio nel centro storico di Roma. L'aumento dei costi di gestione e la crisi dovuta alla pandemia da Covid 19 hanno determinato un eccessivo indebitamento della ricorrente, soprattutto per quanto riguarda il pagamento del canone di locazione, nonché delle imposte e contributi, sia personali sia relativi alla dipendente sig.ra Molledo. Pertanto, la sig.ra Giannetti si è vista costretta a chiudere la propria attività nel tentativo di non maturare ulteriori esposizioni debitorie

In ordine alla situazione patrimoniale la ricorrente riferiva quanto segue:

- di essere titolare del diritto di proprietà di un immobile sito in Roma, alla Via Cesena n. 58, piano seminterrato, int. 2, composto da quattro camere e due bagni, distinto nel Catasto del Comune di Roma al foglio 926, particella 94, sub. 502, cat. A3, classe 2, rendita catastale 587,47, stimato in € 285.000,00;



- di vantare un credito di importo pari ad € 1.200,00 nei confronti del Sig. Fabio Gasparri;
 - di avere un saldo attivo di conto corrente presso Banca Carige pari ad € 160,15 nonché un saldo attivo a seguito dell'estinzione della polizza assicurativa sulla vita pari ad € 1.487,82;
- che con riferimento alla massa debitoria, a carico della ricorrente sussistono le seguenti posizioni debitorie (come da verifica del Gestore della Crisi (pag. n. 6 a pag. n. 8 rel. part.) e circolarizzazione documentata dalle dichiarazioni allegate all'istanza:

Predeuzione:

- a) € 11.337,51 compensi dovuti all'organismo forense;
- b) € 32.768,00 compensi avvocato Datola;

Privilegio ipotecario:

- c) € 179.764,08 Banca Popolare di Sondrio;

Privilegio generale mobiliare:

- d) € 45.000,00 INPS;
- e) € 10.033,00 TFR dipendente Marina Moltedo;
- f) € 25.219,90 Imprebanca (Fondo di garanzia);
- g) € 137.689,75 Agenzia delle Entrate Riscossione (IRPEF, IRAP, IVA, ecc.);
- h) € 6.657,74 Roma Capitale per IMU;
- i) € 2.467,43 Roma Capitale per TARI;
- l) € 480,13 Roma Capitale per TASI;
- m) € 2.427,84 Roma Capitale per contravvenzioni;
- n) € 384,04 Regione Lazio per tasse automobilistiche;

Chirografo:

- o) € 4.262,17 Condominio Via Cesena;



p) € 177,79 Banca Popolare di Sondrio;

e così per complessivi € 459.523,39.

Attualmente la Sig.ra Giannetti è in cerca di occupazione e vive con il sostegno economico dei genitori e con proventi di piccoli lavori occasionali. Il “fabbisogno familiare” complessivo della Sig.ra Giannetti è stato ricostruito e stimato dal Gestore della Crisi in euro 795,00 mensili.

Dalla mancanza di reddito percepito, dallo squilibrio tra la l'attivo patrimoniale e l'ammontare del passivo, emerge l'incapacità ad adempiere la debitoria e lo stato di irreversibile crisi da sovraindebitamento.

Sulla scorta di quanto sopra, la ricorrente ha, quindi, chiesto:

- l'ammissione alla procedura di liquidazione dei beni e di dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 CCII;
- la nomina di un liquidatore dei beni;
- di adottare le pronunce ex art. 78 comma 2 lett. D) CCII, ordinare la trascrizione del decreto;
- di disporre che non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né possano essere acquisiti diritti di prelazione sui patrimoni oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- di autorizzare la debitrice ad abitare l'immobile di proprietà sito in Roma, alla Via Cesena n. 58 sino al decreto di aggiudicazione dello stesso;

1.a.

Al ricorso è allegata la documentazione comprovante la situazione patrimoniale e debitoria dei ricorrenti oltre che *relazione particolareggiata redatta ai sensi dell'art. 269 CCII* a firma del *'gestore della crisi da sovraindebitamento'* avv. Corrado De Martini.

2.



Risultando, la residenza stabilita in Roma, in via Cesena n. 58 cioè, ai sensi dell'art. 27, comma 3 lett. B) CCII, radica la competenza di questo tribunale a decidere sul proposto ricorso.

Emerge, altresì, la condizione di sovraindebitamento del ricorrente nell'accezione tipica di cui all'art. 2 comma 1 nn. 3, 2 ed 1 CCII, tenuto conto, sulla scorta di quanto dedotto dalla Sig.ra Giannetti nel ricorso e convalidato dal 'gestore della crisi' nella propria relazione, della mancanza di un reddito, nonché del forte squilibrio tra l'attivo patrimoniale e l'ammontare del passivo, come in detti adeguatamente riportato e compiutamente argomentato

La relazione redatta dal 'gestore della crisi da sovraindebitamento' avv. Corrado De Martini, risulta sufficientemente esaustiva quanto alla ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente e alla completezza e attendibilità della documentazione da questi resa disponibile e, da essa, risulta l'adempimento degli oneri informativi previsti dall'articolo 269 comma 3 CCII.

3.

Devono ritenersi, pertanto, sussistenti tutti i presupposti per la postulata dichiarazione di apertura della liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti.

3.a

Quanta alla richiesta di "*disporre che non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né possano essere acquisiti diritti di prelazione sui patrimoni oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore*" deve intervenire decisione di non luogo a provvedere, considerato che l'articolo 270, comma 5 CCII, per effetto del richiamo *per relationem* a quanto statuito dal precedente articolo 150, connette *ex lege* alla dichiarazione di apertura della liquidazione controllata il divieto di avvio o di prosieguo delle azioni esecutive e cautelari individuali.



Osserva, inoltre, il collegio che devono ritenersi impropri e non pertinenti i riferimenti che sia la relazione OCC che il ricorso, che ad essa si richiama, operano quanto agli importi traibili dalla liquidità di cui il ricorrente potrebbe disporre e che verrebbero messi a disposizione del ceto creditorio, atteso che elemento qualificante la struttura dell'istituto della liquidazione controllata promossa dal debitore è la messa a disposizione, del liquidatore, del complessivo suo patrimonio, in essi inclusi i crediti futuri e per quel che concerne i proventi di attività di lavoro eventuali limitazioni possono essere stabilite solamente dal tribunale in relazione a quanto necessitante per il mantenimento proprio e del relativo nucleo familiare ex art. 268, comma 4), lett. b) CCII. Trattasi, tuttavia di indicazioni che, secondo il noto principio '*utile per inutile non vitiatur*' deve ritenersi non determinino invalidità degli atti cui accedono, tenuto conto della concomitanza di ulteriori risultanze che permettono, come detto, di procedere alle verifiche necessarie per lo scrutinio giudiziale.

Quanto, nello specifico, alla determinazione della quota parte degli emolumenti percipiendi sottratti alla liquidazione perché funzionali a tale esigenza la relativa quantificazione viene rimessa al giudice delegato previa analitica indicazione e prova, da parte del ricorrente, dei pertinenti importi e causali e verifica da parte dell'OCC.

P.Q.M.

Letti gli articoli 268 e seguenti del d. L.vo 12.01.2019 n. 14:

- dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni della Sig.ra Alessandra Giannetti (c.f. GNNLSN68T55L120X) residente in Roma, via Cesena n. 58, richiesta con ricorso depositato il 14 agosto 2023;
- nomina giudice delegato la dott.ssa Barbara Perna;
- nomina liquidatore il gestore della crisi nella persona del Avv. Corrado De Martini;



- ordina ai ricorrenti il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
- assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei ricorrenti e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, in mancanza, con le forme previste dall'articolo 10 comma 3 CCII, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
- ordina la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione ed in particolare dell'immobile sito in Roma, alla Via Cesena n. 58, piano seminterrato, int. 2, composto da quattro camere e due bagni, distinto nel Catasto del Comune di Roma al foglio 926, particella 94, sub. 502, cat. A3, classe 2, rendita catastale 587,47;
- dispone a cura del liquidatore l'inserimento della presente sentenza nel sito internet di questo tribunale e del ministero della Giustizia;
- ordina a cura del liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti in tema di pubblicità;
- dispone che la presente sentenza venga notificata ai ricorrenti, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 gennaio 2024

La giudice relatrice

Dott.ssa Barbara Perna

Il Presidente

Dott. Stefano Cardinali

